

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1072

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPO, MANCUSO, RONCHI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, DI MAIO, DE NOTARIS, CANGELOSI,
ABRAMONTE, PIERONI, ROCCHI, FALQUI e CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1994

Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio,
il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per
la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle
situazioni irregolari

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge mira ad una soluzione appropriata del grave problema della pericolosità sismica del nostro Paese, in uno con quello del rilancio economico ed occupazionale del settore edilizio e con quello altrettanto grave del recupero degli insediamenti abusivi.

A quest'ultimo proposito, è facile infatti cogliere come il fasullo certificato d'idoneità statica delle costruzioni abusive, voluto dalla vigente legislazione e ribadito dal decreto-legge 24 luglio 1994, n. 468, sul condono edilizio, decaduto e reiterato con il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non costituisca certo una soluzione appropriata al problema reale del rischio sismico e della tutela della pubblica incolumità.

L'occasione del dibattito per la conversione in legge del succitato decreto-legge n. 551, ed ora di quello sul disegno di legge finanziaria 1995, potrebbe dunque costituire proficua occasione per modificarne profondamente gli esiti e migliorarne comunque l'efficacia nelle direzioni che non trascurino il corretto percorso democratico e la visione complessiva dei problemi che s'intrecciano attorno allo specifico tema dell'abusivismo, pur accogliendo comunque le varie esigenze in campo:

quelle del Governo di reperire fondi (non come «oblazione» ed «amnistia», ma come indennizzo a risarcimento per il reato di occupazione non autorizzata a scopo edilizio di suolo, e di modificazione d'uso del medesimo). Ciò serve a ristabilire il principio imperfettamente introdotto dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, secondo cui sono edificabili solamente i suoli all'uopo destinati dagli strumenti urbanistici, ed ogni modifica non autorizzata alle destinazioni d'uso dei suoli è dunque soggetta a sanzioni, ovvero può essere assunta previa variante allo strumento urbanistico;

quelle delle comunità locali, di riconfigurare il proprio assetto territoriale e funzionale, modificato dagli insediamenti abusivi, attraverso piani regolatori generali;

quella delle garanzie democratiche in ordine al giudizio di sanabilità - o meno - delle costruzioni abusive, che qui si propone di affidare alla deliberazione di un organo collegiale elettivo, quale il consiglio comunale, che adotta i piani regolatori (e non di un amministratore o di un funzionario, più o meno corruttibile o intimidibile);

quella della destinazione diretta degli introiti ottenuti con gli indennizzi, a fini di recupero urbanistico ed antisismico, nonché a fini di protezione civile e di prevenzione;

quelle degli abusivi, ai quali è offerta, una volta riconosciuta la suscettibilità alla sanatoria delle proprie opere, la possibilità di ottenere finanziamenti per il consolidamento statico ed il risanamento funzionale delle costruzioni;

quelle dei cittadini «in regola», ai quali i fondi degli abusivi consentiranno di procedere al consolidamento statico dei manufatti edilizi realizzati senza considerazione per le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (oltre il 90 per cento del Paese);

quelle del settore economico che interessa le piccole e medie imprese edili, che da una simile domanda di interventi di miglioramento ed adeguamento antisismico ricaverebbero occasioni lavorative per diverse decine di anni;

quelle finanziarie dello Stato, dal momento che con poco onere - per contributi in conto capitale e contributi per ridurre i tassi d'interesse creditizi - si innescerebbe una grande quantità di investimento e di lavoro.

È dunque in queste direzioni che si muove il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DELL'EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA E PER IL RECUPERO ANTISISMICO DI STRUTTURE EDILIZIE ED URBANE

Art. 1.

(Contributi per il miglioramento o l'adeguamento antisismico di manufatti edilizi)

1. In considerazione dell'elevata pericolosità sismica dell'area mediterranea, nella quale è situato il nostro Paese, a fini di prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni e di tutela della pubblica incolumità, ai proprietari, e loro aventi causa, titolari di immobili adibiti ad uso privato o pubblico realizzati in comuni che siano stati classificati di I o II categoria da norme antisismiche successivamente intervenute, è fatto obbligo, con la procedura di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di provvedere ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico delle strutture edilizie. All'uopo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento dei costi preventivati per gli interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico degli immobili stessi, nonchè mutui quindicennali ipotecari sulla restante parte di detti costi, in modo da contenere i tassi d'interesse a carico dei richiedenti entro il 50 per cento di quelli praticati dagli istituti di credito fondiario autorizzati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti dei titolari di costruzioni per le quali sia stata prodotta la documentazione per la sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sem-

pre che dette costruzioni siano state riconosciute suscettibili di sanatoria per effetto della medesima legge, ed ancorchè non siano state ancora versate tutte le somme prescritte. In tal caso, per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati dal comma 1 dovranno preliminarmente estinguere il debito residuo, sia per ciò che concerne la parte oblativa, sia per la parte degli oneri concessori, maggiorato degli interessi legali maturati per entrambe le parti dovute.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per le richieste dei soggetti proprietari di costruzioni realizzate irregolarmente nei comuni di cui al comma 1 dopo il 1° ottobre 1983, previo versamento di una somma a titolo di risarcimento per il danno di occupazione di suolo, calcolata ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, della presente legge. In tal caso la concessione dei benefici previsti dal presente articolo potrà avvenire solo dopo l'adozione, da parte dei competenti consigli comunali, del progetto di piano regolatore generale ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, per gli immobili che nel piano regolatore medesimo siano stati riconosciuti suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e delle relative leggi regionali, rispetto alle finalità di recupero urbanistico ed antisismico delle strutture edilizie ed urbane.

4. Lo Stato e le regioni riservano una quota pari al 15 per cento dei rispettivi investimenti in opere pubbliche per il triennio 1994-1996 al miglioramento e adeguamento antisismico:

a) dei manufatti edilizi esistenti di competenza regionale, provinciale o comunale di preminente importanza per le esigenze della Protezione civile;

b) dei manufatti edilizi esistenti che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio, come definite dalla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 25882 del 5 marzo 1985, in relazione alla loro vulnerabilità sismica.

5. Gli enti pubblici territoriali tenuti alla redazione di propri piani triennali di opere

pubbliche riservano al miglioramento ed adeguamento antisismico delle attrezzature ed infrastrutture di cui al presente articolo il 15 per cento dei rispettivi investimenti in opere pubbliche, iscrivendolo in apposito capitolo di bilancio, ed indicando le priorità di spesa dei singoli interventi di consolidamento.

Art. 2.

(Recupero urbanistico antisismico delle strutture urbane)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della riduzione, mediante adeguate misure urbanistiche, del grave rischio sismico prodotto dalle concentrazioni di popolazione nelle strutture urbane, anche per effetto della presenza di eventuali opere ed insediamenti abusivi, le regioni emanano disposizioni per l'individuazione, da parte dei comuni interessati, delle zone dove la vulnerabilità dei manufatti edilizi e l'uso pubblico degli stessi producano sensibili incrementi del rischio sismico, nonché di quelle maggiormente interessate dall'abusivismo. Le suddette disposizioni regionali contengono altresì le opportune indicazioni per l'adozione, da parte dei medesimi comuni, entro i successivi ventiquattro mesi, di nuovi piani regolatori generali finalizzati al miglioramento antisismico delle strutture urbane ed al riordino contestuale delle situazioni abusive. In tali casi il dimensionamento dei piani è calcolato sulla base dei fabbisogni di un decennio, individuando altresì le zone residenziali, produttive e di servizio da dettagliare con piani particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.

2. Le regioni possono prorogare di dodici mesi il termine di cui al comma 1 per l'adozione dei piani regolatori generali in favore dei comuni classificati di I e II categoria sismica dalle vigenti norme, ancorchè già impegnati nella revisione dei propri strumenti urbanistici generali, allo scopo di inserire negli strumenti medesimi le indicazioni acquisite in applicazione delle direttive regionali per il miglioramen-

to antisismico delle strutture urbane, di cui al comma 4, nonchè le indicazioni risultanti dagli studi di vulnerabilità sismica urbana, di cui al comma 5.

3. Nei comuni di cui al comma 2 che non provvedano, entro i termini prescritti dalle regioni, all'adozione dei piani regolatori generali di riordino e di recupero antisismico delle strutture urbane, ai sensi del presente articolo, il rilascio delle concessioni edilizie osserverà i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali previste dal comma 1 del presente articolo e fino all'adozione dei suddetti piani regolatori generali.

4. Le direttive regionali di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini del miglioramento antisismico delle strutture urbane, dovranno prevedere:

a) l'individuazione sistematica di aree idonee da destinare all'edificazione residenziale, direzionale e commerciale, anche se incluse nell'ambito di applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, o nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, necessarie per l'ubicazione di attrezzature edilizie private e pubbliche da trasferire ai fini di un decongestionamento delle zone urbane centrali e della contestuale riqualificazione delle periferie; di aree, reperite secondo congrui raggi d'influenza, da destinare nell'ordinario a parcheggi di quartiere, a verde pubblico di quartiere, ad impianti sportivi di quartiere, ad attrezzature scolastiche ed attrezzature pubbliche in genere, realizzate con criteri antisismici, anche all'interno di zone ad edilizia degradata prive di valori storici, artistici o ambientali, utilizzabili nell'emergenza per il ricovero delle popolazioni che insistono su ciascun quartiere, per le quali si procede alle ristrutturazioni urbanistiche di cui all'articolo 31, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) il decentramento delle attività e delle funzioni che, accogliendo in sedi improprie alte densità di utenza, concorrono

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no maggiormente ad aumentare i gradi di rischio sismico nelle aree centrali delle strutture urbane;

c) la verifica della funzionalità e dell'efficienza del sistema viario, e la conseguente eventuale sua integrazione, per assicurare facilità di accesso, di percorrenza e di uscita di merci e persone dalle strutture urbane medesime;

d) la verifica della funzionalità delle reti idrica, fognante, elettrica, telefonica, del gas, telematica, e delle altre infrastrutture tecnologiche a rete, anche al fine della loro integrazione con la eventuale predisposizione di reti alternative, onde assicurare l'efficienza dei relativi servizi anche a seguito di eventi sismici;

e) la verifica della pericolosità di opere ed impianti destinati ad attività industriali, artigianali o commerciali, nonché di depositi di materiali infiammabili, esplosivi, liquidi o gassosi, ove esistenti, non solo in rapporto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche in funzione dei possibili danni alle popolazioni insediate in prossimità di detti impianti ed opere, all'occorrenza prevedendone nuove ed opportune ubicazioni;

f) la progressiva telematizzazione dei servizi anagrafici, creditizi, commerciali, scolastici, universitari e direzionali, allo scopo di ridurre i motivi di rischio sismico dovuti al sovraccarico delle attrezzature e delle infrastrutture urbane.

5. Gli studi di vulnerabilità sismica urbana devono indagare:

a) le faglie, la clinometria, la franosità, il *creeping* asismico ed ogni altro aspetto della situazione geo-morfo-tettonica dei suoli;

b) i rapporti dinamici terreno-edifici, mediante microzonazione sismica almeno delle parti del territorio comunale eventualmente destinate alle espansioni residenziali o produttive;

c) la consistenza strutturale dei manufatti edilizi pubblici e privati in funzione dell'epoca di costruzione, del degrado di materiali, malte, conglomerati ed acciaio, nonché in funzione del rilevamento di

strutture spingenti, di irregolarità o di mancata solidarietà di maglie strutturali, cedimenti di fondazione, e quant'altro contribuisca a produrre elementi di vulnerabilità alle sollecitazioni dinamiche;

d) la contiguità degli edifici ed eventuale vulnerabilità da martellamento;

e) la densità abitativa e di utenza, anche con indagini specifiche sui carichi e sovraccarichi urbanistici indotti dalla presenza di attrezzature edilizie, residenziali e non, con funzioni polarizzanti;

f) i regimi di appartenenza, di possesso e d'uso;

g) l'utilizzazione effettuale delle singole unità immobiliari, al fine di individuare e censire allocazioni di eventuali attività produttrici di maggiore rischio sismico, da trasferire in ambiti adeguati;

h) i raggi d'influenza delle aree libere da pericoli di crolli, presenti in ciascun ambito urbano, utilizzabili nell'emergenza a fini di ricovero delle popolazioni, ed i relativi tempi occorrenti per raggiungere dette aree, in caso di preallarme;

i) la presenza in ciascun ambito urbano di attrezzature edilizie pubbliche realizzate con criteri antisismici, utilizzabili agli stessi fini delle aree libere di cui alla lettera h).

6. Ai fini dell'elaborazione degli studi di vulnerabilità sismica, le giunte comunali possono avvalersi della collaborazione dei competenti uffici regionali, delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università, e, ove necessario, di consulenze private ad opera di gruppi professionali di chiara fama.

7. Le spese relative agli studi di cui al presente articolo ed alla elaborazione degli strumenti urbanistici ad essi connessi sono a carico della regione.

Art. 3.

*(Priorità di interventi di opere pubbliche
in zone sismiche)*

1. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nel cui ambito di competenza territoriale siano comprese zone sismiche di I e II categoria, predispon-

gono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti immediatamente eseguibili di miglioramento o di adeguamento antisismico degli edifici pubblici che rivestono primaria importanza a fini di protezione civile, nonchè progetti di realizzazione di edifici da adibire ad alloggi-parcheggio per le esigenze connesse agli interventi di adeguamento o di miglioramento o di ristrutturazione urbanistica delle aree edificate più degradate e prive di connotazioni storiche o artistiche.

2. Alla fissazione dei criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 1 ed al piano di riparto delle risorse finanziarie, si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro della protezione civile, sentite le regioni interessate.

3. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti previsti dalla presente legge deve tenersi conto in via prioritaria del grado di vulnerabilità sismica di:

- a) sedi di prefettura;
- b) sedi di uffici e servizi di comuni, province e regioni;
- c) ospedali ed altri presidi sanitari locali;
- d) caserme di vigili del fuoco, ed eventuali edifici annessi;
- e) scuole di tutti gli ordini e gradi, aule e laboratori universitari;
- f) sedi di impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per i rifornimenti energetici ed idrici;
- g) altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile.

4. L'onere finanziario per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo è posto a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 4, iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Per le finalità della presente legge il miglioramento antisismico di una struttura urbana è perseguibile:

- a) mediante un insieme sistematico di interventi tesi alla individuazione degli elementi capaci di migliorare la mobilità

urbana e ridurre i fenomeni concentrativi immotivati ed i conseguenti carichi urbanistici cui sono soggette singole infrastrutture di trasporto in relazione alla presenza di attrezzature destinate ad attività polarizzanti;

b) mediante il progressivo miglioramento o adeguamento antisismico delle attrezzature edilizie, pubbliche o private, residenziali o produttive, più degradate, ed il contestuale allontanamento dalle zone abitate delle attività moltiplicatrici dei rischi concentrativi, quali depositi ed impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi, o di sostanze tossiche, ustionanti, esplosive;

c) mediante la realizzazione di opportuni spazi per il rifugio ubicati in aree sicure, liberi ed immediatamente accessibili, da reperire, acquisire ed attrezzare a parcheggio o a verde pubblico ed impianti sportivi di quartiere, anche fra quelli ordinariamente ed inderogabilmente previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) mediante un insieme sistematico di interventi tesi alla riduzione od eliminazione dei motivi di vulnerabilità dei sistemi territoriali urbani indotta da attività che esponano le relative aree ad ulteriori rischi derivanti dalla presenza di impianti per la lavorazione o il deposito di materiali tossici, esplosivi, ustionanti, urticanti e di ogni altro materiale pericoloso.

CAPO II

PROVVEDIMENTI ED AGEVOLAZIONI PER L' INQUADRAMENTO ED IL RECUPERO URBANISTICO, ANTISISMICO, IGIENICO E FUNZIONALE DELLE COSTRUZIONI REALIZZATE IRREGOLARMENTE

Art. 4.

(Recupero delle costruzioni irregolari)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle costruzioni ed opere abusive ultimate entro il 25 luglio 1994, in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deroga al disposto dell'articolo 33, lettere a) e d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le suddette costruzioni sono dichiarate suscettibili di sanatoria a seguito dell'adozione da parte dei competenti consigli comunali di piani regolatori generali finalizzati al riordino ed al recupero urbanistico degli assetti modificati dagli insediamenti abusivi, mediante adeguate previsioni urbanizzative. Fino all'adozione dei piani regolatori generali che deve avvenire, pena la decadenza dei consigli comunali, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono sospese le procedure penali ed amministrative in corso e l'applicazione di sanzioni in ordine a costruzioni ed opere abusive per le quali gli interessati abbiano presentato istanze di sanatoria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e versato contestualmente come prima rata almeno il 35 per cento dell'indennizzo a risarcimento calcolato ai sensi del presente articolo e secondo le tipologie di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

2. Non sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 le opere abusive costruite in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione di immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali, nè le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o per atti volontari, fermi restando i divieti previsti dall'articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni. Per dette opere valgono le disposizioni sulle opere non suscettibili di sanatoria previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dalle leggi regionali.

3. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali e ambientali e non ricorrano tuttavia condizioni pregiudizievoli per l'espletamento degli interessi pubblici alla tutela, le delibere consiliari di adozione dei piani regolatori generali, di cui al comma 1, sono soggette a preventivo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei termini e con le

procedure previste dalle leggi regionali per il rilascio di pareri in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali da parte degli organi competenti. Il parere è richiesto, ai fini del giudizio di sanabilità, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione delle costruzioni abusive in esame.

4. In ogni caso l'autorità competente, nell'esprimere il parere di cui al comma 3, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.

5. Il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che prevede che con la sentenza di condanna venga ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, non si applica sino all'adozione dei piani regolatori generali comunali e, successivamente all'adozione stessa, per le costruzioni che detti piani riterranno suscettibili di sanatoria ai sensi del presente capo.

6. Se nei termini previsti non è interamente corrisposto l'indennizzo a risarcimento prescritto dal presente capo, o non sono interamente corrisposti l'abolizione ed i contributi concessori prescritti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè gli interessi legali di cui al comma 16 del presente articolo, le costruzioni abusive di cui al presente articolo, nonchè le aree di sedime e di pertinenza, sono acquisite a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del comune.

7. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive di cui al comma 6, siano regolate dalle disposizioni dei commi 8, 9 e 10.

8. Qualora l'opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare,

ed essa non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici, il sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, su richiesta del responsabile dell'abuso, può concedere diritto di abitazione sull'immobile al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti degli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile.

9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, la concessione del diritto ivi previsto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'istanza al sindaco dev'essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del piano regolatore generale;

b) il concessionario non dev'essere proprietario di altri immobili idonei a soddisfare le esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare;

c) il concessionario deve pagare annualmente e per la durata del periodo in cui intenda usufruire del diritto un'indennità pari al 5 per cento della somma dovuta ai sensi dei commi 11 e 12;

d) il concessionario deve avere realizzato l'opera su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) sono in ogni caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso in abitazione nonché le spese per eventuale miglioramento o adeguamento antisismico ed eventuale completamento esterno ai sensi del regolamento edilizio comunale.

10. Il diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del sindaco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Nel caso che entro i successivi due anni venga accertata l'insussistenza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 9, decade il diritto di abitazione a favore del concessionario.

11. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 25 luglio 1994, ai fini della determinazione

dell'indennizzo a risarcimento la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 6 e per 8.

12. La misura dell'indennizzo a risarcimento all'erario per il danno determinato con l'occupazione non autorizzata di suolo a scopo edificatorio, come determinata ai sensi del comma 11, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni e nelle frazioni contigui a quelli metropolitani o a quelli definiti a più elevata tensione sociale, nonchè nei comuni e loro frazioni che abbiano registrato tra il censimento del 1971 e quello del 1991 un aumento complessivo del 30 per cento degli insediamenti edilizi; è invece diminuita di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, sempre che questi non rientrino nelle categorie precedenti. Essa è inoltre soggetta alle seguenti variazioni:

a) volumi edilizi destinati a prima abitazione:

1) per i primi 450 metri cubi (mc) di costruzione: oblazione $\times 1/4$;

2) per la parte eccedente 450 e fino a 1.200 mc. di costruzione: oblazione $\times 1/2 \times 2/3$;

3) per la parte eccedente 1.200 e fino a 2.400 mc. di costruzione: oblazione intera;

4) per la parte eccedente 2.400 e fino a 3.600 mc. di costruzione: oblazione $\times 1,5$;

5) oltre 3.600 mc. di costruzione: oblazione $\times 2$;

b) volumi edilizi destinati ad abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitazione: oblazione intera;

c) volumi edilizi destinati ad abitazioni di lusso o di categoria A/1 utilizzate come ulteriori abitazioni: oblazione $\times 2$;

d) volumi edilizi destinati ad abitazioni ulteriori, seppure non di lusso o di categoria A/1: oblazione intera;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) volumi edilizi destinati a prima abitazione in regime di edilizia convenzionata: oblazione $\times 1/2$;

f) volumi edilizi destinati ad ulteriore abitazione in regime di edilizia convenzionata: oblazione intera;

g) volumi edilizi destinati ad impianti industriali o artigiani con superficie coperta inferiore a 3.000 metri quadrati (mq.): oblazione $\times 1/2 \times 2/3$;

h) volumi edilizi destinati ad impianti industriali o artigiani con superficie coperta:

1) tra 3.001 e 6.000 mq.: oblazione $\times 1/2$;

2) superiore a 6.000 mq.: oblazione $\times 1/2 \times 1,5$;

i) volumi edilizi destinati al commercio con superficie:

1) fino a 50 mq.: oblazione $\times 1/2 \times 2/3$;

2) superiore a 50 e fino a 500 mq.: oblazione $\times 1/2$;

3) superiore a 500 e fino a 1.500 mq.: oblazione $\times 1/2 \times 1,5$;

4) superiore a 1.500 mq.: oblazione intera;

l) volumi edilizi destinati allo sport, alla cultura, alla sanità o a servizio del culto: oblazione $\times 1/2 \times 2/3$;

m) volumi edilizi destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche con superficie:

1) fino a 500 mq.: oblazione $\times 1/2 \times 2/3$;

2) superiore a 500 e fino a 800 mq.: oblazione $\times 1/2$;

3) superiore a 800 mq.: oblazione $\times 1/2 \times 1,5$;

n) volumi edilizi in zone agricole destinati alla conduzione del fondo: oblazione $\times 1/4$.

13. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento della prima rata dell'oblazione nella misura stabilita al comma 1 del presente articolo, dev'essere presentata al comune competente, a pena di decadenza dai benefici previsti, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è integrata da copie autenticate dell'atto pubblico e di quello privato di compravendita del terreno su cui è sorta l'opera edilizia abusiva, dalle quali si evincano i titoli originari di proprietà, i riferimenti catastali di foglio, le date di trasferimento e di eventuale trascrizione nei registri immobiliari, nonché i prezzi di compravendita fissati. Resta fermo, ove prescritto, l'obbligo di presentazione della perizia giurata contenente dichiarazione attestante lo stato dei lavori relativi, la descrizione delle dimensioni e dello stato delle opere corredata di documentazione fotografica, nonché l'obbligo, in zone sismiche classificate di I e II categoria, della presentazione di una relazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione in ordine alle misure ed ai costi di interventi di miglioramento o adeguamento antisismico, laddove non sia riconosciuta l'idoneità statica delle opere eseguite. In tal caso la certificazione di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve essere presentata ad ultimazione degli interventi medesimi.

14. Le somme già versate in adempimento dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 25 settembre 1994, n. 551, sono portate a conguaglio rispetto a quelle da versare a titolo di indennizzo a risarcimento ai sensi dei commi 11 e 12 del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accredito eventuale delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, da considerare come acconto sul versamento della prima rata dell'indennizzo a risarcimento di cui al presente articolo.

15. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ferma restan-

do la misura della prima rata determinata ai sensi del comma 1, l'entità delle rate successive e le relative modalità di pagamento.

16. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo quarto della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non abbiano interamente corrisposto l'oblazione o gli oneri concessori dovuti ai sensi della stessa legge, devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, oltre alle somme residue, gli interessi legali su tali somme, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Per le istanze presentate nei termini della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il pagamento a saldo dell'oblazione e dei contributi concessori dovuti ai sensi della medesima legge, con l'eventuale integrazione di cui al comma 16, nonché la documentazione integrativa di cui al comma 13, e la riconosciuta suscettibilità alla sanatoria delle opere per effetto dell'adozione dei piani regolatori generali, equivalgono a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Nelle zone sismiche di I e II categoria, ai fini della concessione o dell'autorizzazione edilizia in sanatoria di cui al presente comma, l'interessato deve assumere l'obbligo unilaterale di effettuare gli interventi eventualmente necessari per il miglioramento o l'adeguamento antisismico prescritti in tali zone.

18. Per le istanze di sanatoria formulate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il pagamento dell'indennizzo a risarcimento non dà titolo alla concessione o autorizzazione in sanatoria laddove i piani urbanistici generali di riordino non riconoscano la suscettibilità alla sanatoria delle relative opere e nel caso in cui i richiedenti titolari di opere realizzate nelle principali zone sismiche non si impegnino con atto d'obbligo unilaterale, a seguito dell'adozione dei piani medesimi ed in caso di riconoscimento di tale suscettibilità, ad effettuare gli interventi eventualmente necessari per il miglioramento o l'adeguamento antisismi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

co dei manufatti edilizi realizzati, e laddove i richiedenti non effettuino di conseguenza il versamento degli oneri concessori di cui all'articolo 5.

19. Se l'indennizzo a risarcimento dovuto non è determinato in modo veritiero e interamente corrisposto nei termini previsti, ovvero nei casi di improcedibilità individuati dal presente articolo, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle disposizioni di cui al comma 6.

20. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste all'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato ai criteri assunti dai consigli comunali in sede di adozione dei piani regolatori generali di riordino urbanistico su parere favorevole delle amministrazioni competenti per la tutela dello specifico vincolo».

21. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e di falde idriche, è subordinato ai criteri assunti dai consigli comunali in sede di adozione dei piani regolatori generali di riordino urbanistico su parere favorevole delle amministrazioni competenti per la tutela dello specifico vincolo».

22. La disposizione del sesto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,

n. 431, non si applica alle opere riconosciute suscettibili di sanatoria per effetto dell'adozione dei piani regolatori generali di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Oneri concessori e misure agevolative)

1. Contestualmente all'adozione dei piani urbanistici generali finalizzati al riordino dell'assetto territoriale ai sensi del presente capo, i consigli comunali determinano le nuove misure degli oneri concessori ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rese necessarie ai fini del complessivo funzionamento delle strutture urbane per effetto del riconoscimento degli insediamenti abusivi, e da applicare per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria relativamente alle costruzioni realizzate dopo il 1° ottobre 1983.

2. Per il pagamento degli oneri concessori relativi alle costruzioni di cui il piano regolatore generale abbia riconosciuto la suscettibilità alla sanatoria, i proprietari o loro aventi causa possono accedere a mutuo ipotecario quindicennale garantito dallo Stato e gravante sul richiedente solo per il 50 per cento dei tassi d'interesse applicati dagli istituti di credito fondiario. Nelle zone sismiche di I e II categoria l'ammontare del mutuo può comprendere la spesa per gli oneri concessori assieme a quelle per gli interventi di miglioramento o di adeguamento antisismico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. La concessione di indennizzi a seguito di calamità naturali è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, o soggette ad alluvioni o comunque a rilevanti rischi di calamità, e non siano state iniziate le pratiche di sanatoria ai sensi della presente legge o della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed al presente capo non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto

e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

*(Interventi sostitutivi delle regioni
ed altre misure)*

1. I provvedimenti connessi all'applicazione delle vigenti disposizioni per ciò che riguarda la demolizione di opere ritenute non suscettibili di sanatoria dai piani regolatori generali, laddove non acquisite al patrimonio del comune ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge, nonchè per ciò che riguarda le sanzioni penali di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono di competenza del giudice ordinario.

2. Nei casi di lottizzazione abusiva di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, laddove non siano stati ancora conclusi i procedimenti giudiziari e sanzionatori di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge, i titolari originari della proprietà delle aree, o loro aventi causa, in luogo delle sanzioni e dei provvedimenti previsti, possono richiedere al sindaco autorizzazione in sanatoria previo versamento di un'oblazione di lire 100.000 per ogni metro quadrato di terreno trasferito a mezzo di atto privato o pubblico di compravendita. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, e sempre che non rientrino nelle categorie di cui al comma 3, l'oblazione è diminuita della metà.

3. Nei comuni capoluoghi di provincia nonchè nei comuni e nelle frazioni di comuni ad essi contigui, nei comuni e nelle frazioni contigui a quelli metropolitani o a quelli definiti a più elevata tensione sociale, nonchè nei comuni e loro frazioni che abbiano registrato al censimento del 1991 un aumento complessivo del 30 per cento rispetto ai relativi insediamenti individuati dal censimento del 1971, l'oblazione di cui al comma 2 è moltiplicata per 2.

4. La richiesta di autorizzazione in sanatoria previo versamento entro il 30 novembre 1994 dell'oblazione in unica soluzione,

ovvero previo atto d'obbligo unilaterale alla cessione di aree di cui al comma 5 estingue il reato di lottizzazione abusiva.

5. In luogo dell'oblazione di cui ai commi 2, 3 e 4, i proprietari o i loro aventi causa possono cedere ai comuni quantità di aree libere corrispondenti in valore alla misura delle oblazioni stesse, e situate in prossimità di una delle zone ove siano sorte abusivamente costruzioni, ancorchè non suscettibili di sanatoria, ovvero in altra zona del territorio comunale, sempre che il comune ritenga tali aree funzionalmente e dimensionalmente utili per essere destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria nell'ambito delle revisioni degli strumenti urbanistici a fini di recupero degli insediamenti abusivi, e sulla base della procedura di valutazione di cui all'articolo 28 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per ciò che riguarda la corrispondenza della quantità di aree al loro valore di mercato. Le aree così cedute sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni e sono utilizzate in ogni caso per fini pubblici.

6. Gli amministratori ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi che abbiano in corso procedimenti penali connessi a reati di abusivismo edilizio ed urbanistico, nonchè ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo siano stati perseguiti in quanto responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonchè a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, possono accedere singolarmente al condono penale di cui alla presente legge previa presentazione all'Amministrazione giudiziaria competente della relativa istanza con allegata ricevuta del versamento all'erario in unica soluzione di un'oblazione di lire 100.000 per ogni metro cubo di costruzione o di opera realizzata abusivamente. Restano ferme le altre sanzioni amministrative e pecuniarie nonchè le spese di cui al primo comma dell'articolo 6 della medesima legge n. 47 del 1985.

Art. 7.

(Misure per prevenire il fenomeno abusivo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci provvedono alla determinazione, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza delle pubbliche amministrazioni, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, in riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la specifica individuazione del responsabile dell'unità organizzativa medesima.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 81 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta a funzionari ed impiegati responsabili dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, qualora essi ritardino la predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al sindaco di oltre trenta giorni successivi a quello in cui è giunta formale denuncia dell'illecito od è sorto l'obbligo di emanare determinati atti.

3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari o impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le cause di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione alla carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 è rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono espressa modificazione degli articoli 40 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche)

1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle amministrazioni pubbliche interessate al completamento di opere di utilità collettiva, iniziate e non ultimate, da parte del Ministero, e che risultino sospese per esaurimento dei finanziamenti originariamente previsti, ne valuta le procedure di affidamento e di esecuzione.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Ministro dei lavori pubblici chiede parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici che esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministero le proposte conseguenti.

3. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione utilizzando le somme introitate per effetto dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

(Procedimenti in materia urbanistico-edilizia)

1. I comuni che non abbiano adempiuto all'adozione e approvazione dei programmi pluriennali d'attuazione secondo quanto prescritto dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, pena la decadenza dei consigli comunali e lo scioglimento delle giunte, all'approvazione dei suddetti strumenti di programmazione degli interventi pubblici e privati previsti per l'attuazione progressiva delle previsioni contenute nei piani regolatori generali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Contestualmente alla delibera di adozione dei piani regolatori generali e delle loro revisioni previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale e dalla presente legge, è adottato il programma pluriennale d'attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nei comuni interessati da insediamenti abusivi, il 20 per cento del programma deve riguardare parti delle aree dove siano sorte costruzioni abusive suscettibili di sanatoria, per attuare un'adeguata dotazione urbanizzativa.

3. Nei comuni interessati da fenomeni di abusivismo, ancorchè già dotati di programmi pluriennali d'attuazione, i proprietari di immobili ricadenti all'interno di insediamenti ritenuti suscettibili di sanatoria possono consorzarsi allo scopo di proporre piani attuativi convenzionati che prevedano modalità e procedure di impegno del consorzio dei proprietari alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie nel rispetto delle disposizioni regolamentari comunali, nei modi previsti dagli articoli 23 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nell'ambito del programma pluriennale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, nei comuni compresi in zone sismiche di I e II categoria, nella parte concernente gli interventi pubblici devono essere indicati gli interventi prioritari di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti dall'articolo 3.

Art. 10.

(Controllo del territorio)

1. All'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione ed a disposizione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta i rilievi aerofotografici o aerofotogrammetrici da loro eseguiti».

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali e coperture finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico ai sensi della presente legge, per quelli di manutenzione straordinaria, e di restauro e risanamento conservativo descritti all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e per quelle di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera *d*) del predetto articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta nella misura del 4 per cento.

2. Per la copertura delle spese relative ai contributi, alle agevolazioni creditizie e fiscali, nonchè per gli interventi pubblici prioritari previsti dalla presente legge a fini di tutela della pubblica incolumità, di protezione civile preventiva, di riordino urbanistico e funzionale delle strutture urbane, previste in applicazione della presente legge, si fa fronte per l'anno 1995 mediante utilizzo di una percentuale pari al 50 per cento delle entrate Gescal, e per gli anni successivi utilizzando una quota pari al 75 per cento delle somme versate a titolo di indennizzo a risarcimento in applicazione del capo II della presente legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(articolo 4, comma 1)

Tabelle delle misure risarcitive previste

Tab. 1 1/3/1983-15/ 3/1985 16/3/1985-31/12/1993	Coefficiente di variazione	Comuni A < 3.000 ab. (36.000 - (36.000/2))*6 (36.000 - (36.000/2))*8	Comuni B intermedi 36.000*6 36.000*8	Comuni C capoluoghi, ecc. (36.000 + (36.000/2))*6 (36.000 + (36.000/2))*8	
1) Opere realizzate in assenza o in difformità da licenza edilizia o concessione e difformi da norme urbanistiche o di strumenti urbanistici:	a) prima abitazione per i primi 150 mq di costruzione	/4	127.000 36.000	54.000 72.000	81.000 108.000
	a.1) idem per la parte oltre i primi 150 mq e fino a 400 mq	/2 x 2/3	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	a.2) idem per la parte oltre i 400 mq e fino a 800 mq	misura intera	108.000 114.000	216.000 288.000	324.000 432.000
	a.3) idem per la parte oltre 800-1.200 mq	x 1,5	162.000 216.000	324.000 432.000	486.000 648.000
	a.4) idem oltre i 1.200 mq	x 2/3	216.000 288.000	432.000 576.000	648.000 864.000
	b) abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitaz.	intera	108.000 144.000	216.000 288.000	324.000 432.000
	b.1) idem come ulteriori abitazioni	x 2	216.000 288.000	432.000 576.000	648.000 864.000
	c) prima abitazione di edilizia convenzion.	/2	54.000 72.000	108.000 144.000	162.000 216.000
	c.1) ulteriore abitaz. di edilizia convenzion.	intera	108.000 144.000	216.000 288.000	324.000 432.000
	d) impianti industriali o artigiani con superf. coperta < 3.000	/2 x 2/3	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	d.1) idem tra 3.001 e 6.000 mq	/2	54.000 72.000	108.000 144.000	162.000 216.000
	d.2) idem > 6.000	/2 x 1,5	81.000 108.000	162.000 216.000	243.000 324.000
	e) costr. commerciali di superf. > = 50 mq	oblaz /2 x 2/3	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	e.1) idem di superf. > = 50 ma < di 500 mq	/2	54.000 72.000	108.000 144.000	162.000 216.000
	e.2) idem con superf. > 500 < 1.500 mq	intera	81.000 108.000	162.000 216.000	243.000 324.000
	e.3) idem < 1.500 mq	intera	108.000 144.000	216.000 288.000	324.000 432.000
	f) allo sport, alla cultura, sanità o culto	/2 x 2/3	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	g) turist.-ricettive ed agriturist. > = 500 mq	/2 x 2/3	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	g.1) idem > 500 < 800	/2	54.000 72.000	108.000 144.000	162.000 216.000
	g.2) idem > 800 mq	/2 x 1,5	81.000 108.000	162.000 216.000	243.000 324.000
	h) costruz. in zone agricole per la conduzione del fondo	/4	27.000 36.000	54.000 72.000	81.000 108.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 2		Coefficiente di variazione	Comuni A	Comuni B	Comuni C
1/3/1983-15/3/1985	16/3/1985-31/12/1993		< 3.000 ab. (25.000 - (25.000/2))*6 (25.000 - (25.000/2))*8	intermedi 25.000*6 25.000*8	capoluoghi, ecc. (25.000 + (25.000/2))*6 (25.000 + (25.000/2))*8
2) Opere realizzate senza licenza o concessione o in loro difformità, ma conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 47 del 1985:		/4	18.750 25.000	37.500 50.000	56.250 75.000
a) prima abitazione per i primi 150 mq di costruzione		/4	18.750 25.000	37.500 50.000	56.250 75.000
a.1) idem per la parte oltre i primi 150 mq e fino a 400 mq		/2 x 2/3	25.000 33.335	50.000 66.670	75.000 100.000
a.2) idem per la parte oltre i 400 mq e fino a 800 mq		intera	75.000 100.000	150.000 200.000	225.000 300.000
a.3) idem per la parte oltre 800 mq e fino a 1.200 mq		x 1,5	112.500 150.000	225.000 300.000	337.500 450.000
a.4) idem oltre i 1.200 mq di costruz.		x 2	150.000 200.000	300.000 400.000	450.000 600.000
b) abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitaz.		intera	75.000 100.000	150.000 200.000	225.000 300.000
b.1) idem come ulteriori abitazioni		x 2	150.000 200.000	300.000 400.000	450.000 600.000
c) prima abitazione di edilizia convenzion.		/2	37.500 50.000	75.000 100.000	112.500 150.000
c.1) ulteriore abitaz. di edilizia convenzion.		intera	75.000 100.000	150.000 200.000	225.000 300.000
d) impianti industriali o artigiani con superf. coperta < 3.000		/2 x 2/3	25.000 33.335	50.000 66.670	75.000 100.000
d.1) idem tra 3.001 e 6.000 mq		/2	37.500 50.000	75.000 100.000	112.500 150.000
d.2) idem > 6.000		/2 x 1,5	56.260 75.000	112.500 150.000	168.750 225.000
e) costr. commerc. > = 50 mq		/2 x 2/3	25.000 33.335	50.000 66.670	75.000 100.000
e.1) idem di superf. > = 50 ma < di 500 mq		/2	37.500 50.000	75.000 100.000	112.500 150.000
e.2) idem con superf. > 500 < 1.500 mq		/2 x 1,5	56.260 75.000	112.500 150.000	168.750 225.000
e.3) idem con superf. > 1.500 mq		intera	75.000 100.000	150.000 200.000	225.000 300.000
f) destinazioni allo sport, alla cultura, alla sanità o al culto		/2 x 2/3	25.000 33.335	50.000 66.670	75.000 100.000
g) turist.-ricettive ed agriturist. < = 500 mq		/2 x 2/3	25.000 33.335	50.000 66.670	75.000 100.000
g.1) idem > 500 < 800 mq		/2	37.500 50.000	75.000 100.000	112.500 150.000
g.2) idem > 800 mq		/2 x 1,5	56.260 75.000	112.500 150.000	168.750 225.000
h) in zone agric. per la conduz. del fondo		/4	18.750 25.000	37.500 50.000	56.250 75.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3 1/3/1983-15/ 3/1985 16/3/1985-31/12/1993	Coefficiente di variazione	Comuni A < 3.000 ab. (20.000 - (20.000/2))*6 (20.000 - (20.000/2))*8	Comuni B intermedi 20.000*6 20.000*8	Comuni C capoluoghi, ecc. (20.000 + (20.000/2))*6 (20.000 + (20.000/2))*8	
3) Opere realizzate senza licenza o concessione o in loro difformità, ma conformi a norme urbanistiche e strumenti urbanistici vigenti all'inizio dei lavori:	a) prima abitazione per i primi 150 mq di costruzione	/4	15.000 20.000	30.000 40.000	45.000 60.000
	a.1) idem per la parte oltre i primi 150 mq e fino a 400 mq	/2 x 2/3	20.000 26.670	40.000 53.335	60.000 80.000
	a.2) idem oltre i 400 mq e fino a 800 mq	intera	60.000 80.000	120.000 160.000	180.000 240.000
	a.3) idem oltre 800 mq e fino a 1.200 mq	x 1,5	90.000 120.000	180.000 240.000	270.000 360.000
	a.4) idem oltre i 1.200 mq	x 2	120.000 160.000	240.000 320.000	360.000 480.000
	b) abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitaz.	intera	60.000 80.000	120.000 160.000	180.000 240.000
	b.1) idem come ulteriori abitazioni	x 2	120.000 160.000	240.000 320.000	360.000 480.000
	c) prima abitazione di edilizia convenzion.	/2	30.000 40.000	60.000 80.000	90.000 120.000
	c.1) ulteriore abitaz. di edilizia convenzion.	intera	60.000 80.000	120.000 160.000	180.000 240.000
	d) impianti industriali o artigiani con superf. coperta < 3.000 mq	/2 x 2/3	20.000 26.670	40.000 53.335	60.000 80.000
	d.1) idem tra 3.001 e 6.000 mq	/2	30.000 40.000	60.000 80.000	90.000 120.000
	d.2) idem > 6.000 mq	/2 x 1,5	45.000 60.000	90.000 120.000	135.000 180.000
	e) costruz. destinate al commercio di superf. > = 50 mq	/2 x 2/3	20.000 26.670	40.000 53.335	60.000 80.000
	e.1) idem di superf. > = 50 ma < di 500 mq	/2	30.000 40.000	60.000 80.000	90.000 120.000
	e.2) idem con superf. > 500 < 1.500 mq	/2 x 1,5	475.000 60.000	90.000 120.000	135.000 180.000
	e.3) idem > 1.500 mq	intera	60.000 80.000	120.000 160.000	180.000 240.000
	f) destinazioni allo sport, alla cultura, alla sanità o al culto	/2 x 2/3	20.000 26.670	40.000 53.335	60.000 80.000
	g) destinazioni turistico-ricettive ed agriturist. < = 500 mq	/2 x 2/3	20.000 26.670	40.000 53.335	60.000 80.000
	g.1) idem > 500 < 800 mq	/2	30.000 40.000	60.000 80.000	90.000 120.000
	g.2) idem > 800 mq	/2 x 1,5	45.000 60.000	90.000 120.000	135.000 180.000
	h) in zone agric. per la conduzione del fondo	/4	15.000 20.000	30.000 40.000	45.000 60.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 4		Coefficiente di variazione	Comuni A	Comuni B	Comuni C
1/10/1983-15/ 3/1985	16/ 3/1985-31/12/1993		< 3.000 ab. (8.000 - (8.000/2))*6 (8.000 - (8.000/2))*8	intermedi 8.000*6 8.000*8	capoluoghi, ecc. (8.000 + (8.000/2))*6 (8.000 + (8.000/2))*8
4) Opere realizzate in difformità da licenza o concessione senza aumenti di superficie o volume; ristrutturazioni edilizie effettuate senza licenza o concessione o in loro difformità; variazioni di destinazione d'uso:	a) prima abitazione per i primi 150 mq di costruzione	/4	6.000 8.000	12.000 16.000	18.000 24.000
	a.1) idem per la parte oltre i primi 150 mq e fino a 400 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	a.2) idem oltre i 400 mq e fino a 800 mq	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	a.3) idem per la parte oltre 800 mq e fino a 1.200 mq	x 1,5	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	a.4) idem oltre i 1.200 mq	x 2	48.000 64.000	96.000 128.000	144.000 192.000
	b) abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitaz.	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	b.1) idem come ulteriori abitazioni	x 2	48.000 64.000	96.000 128.000	144.000 192.000
	c) prima abitazione di edilizia convenzion.	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	c.1) ulteriore abitaz. di edilizia convenzion.	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	d) impianti industriali o artigiani con superf. coperta < 3.000 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	d.1) idem tra 3.001 e 6.000 mq	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	d.2) idem > 6.000 mq	/2 x 1,5	18.000 24.000	36.000 48.000	54.000 72.000
	e) costruz. commerc. di superf. > = 50 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	e.1) idem di superf. > = 50 ma < di 500 mq	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	e.2) idem con superf. > 500 < 1.500 mq	/2 x 1,5	18.000 24.000	36.000 48.000	54.000 72.000
	e.3) idem con superf. > 1.500 mq	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	f) destinazioni allo sport, alla cultura, alla sanità o al culto	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	g) turist.-ricettive ed agriturist. < = 500 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	g.1) idem > 500 < 800 mq	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	g.2) idem > 800 mq	/2 x 1,5	18.000 24.000	36.000 48.000	54.000 72.000
	h) in zone agric. per conduzione del fondo	/4	6.000 8.000	12.000 16.000	18.000 24.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 5		Coefficiente di variazione	Comuni A	Comuni B	Comuni C
1/10/1983-15/ 3/1985	16/ 3/1985-31/12/1993		< 3.000 ab. (8.000 - (8.000/2))*6 (8.000 - (8.000/2))*8	intermedi 8.000*6 8.000*8	capoluoghi, ecc. (8.000 + (8.000/2))*6 (8.000 + (8.000/2))*8
5) Restauri e/o risanamenti conservativi effettuati senza licenza o autorizzazione o in loro difformità in zone classificate A, e non per adeguamento igienico e funzionale:	a) prima abitazione per i primi 150 mq di costruzione	/4	6.000 8.000	12.000 16.000	18.000 24.000
	a.1) idem per la parte oltre i primi 150 mq e fino a 400 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	a.2) idem oltre i 400 mq e fino a 800 mq	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	a.3) idem oltre 800 mq e fino a 1.200 mq	x 1,5	36.000 48.000	72.000 96.000	108.000 144.000
	a.4) idem oltre i 1.200 mq	x 2	48.000 64.000	96.000 128.000	144.000 192.000
	b) abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitaz.	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	b.1) idem come ulteriori abitazioni	x 2	48.000 64.000	96.000 128.000	144.000 192.000
	c) prima abitazione di edilizia convenzion.	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	c.1) ulteriore abitaz. di edilizia convenzion.	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	d) impianti industriali o artigiani con superf. coperta < 3.000 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	d.1) idem tra 3.001 e 6.000 mq	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	d.2) idem > 6.000 mq	/2 x 1,5	18.000 24.000	36.000 48.000	54.000 72.000
	e) edif. commerciali di superf. > = 50 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	e.1) idem di superf. > = 50 ma < di 500 mq	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	e.2) idem con superf. > 500 < 1.500 mq	/2 x 1,5	18.000 24.000	36.000 48.000	54.000 72.000
	e.3) idem con superf. > 1.500 mq	intera	24.000 32.000	48.000 64.000	72.000 96.000
	f) destinazioni allo sport, alla cultura, alla sanità o al culto	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	g) destinazioni turistico-ricettive ed agriturist. < = 500 mq	/2 x 2/3	8.000 10.670	16.000 21.340	24.000 32.000
	g.1) idem > 500 < 800 mq	/2	12.000 16.000	24.000 32.000	36.000 48.000
	g.2) idem > 800 mq	/2 x 1,5	18.000 24.000	36.000 48.000	54.000 72.000
	h) in zone agric. per conduzione del fondo	/4	6.000 8.000	12.000 16.000	18.000 24.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 6		Coefficiente di variazione	Comuni A	Comuni B	Comuni C
1/10/1983-15/ 3/1985	16/ 3/1985-31/12/1993		< 3.000 ab. (5.000 - (5.000/2))*6 (5.000 - (5.000/2))*8	intermedi 5.000*6 5.000*8	capoluoghi, ecc. (5.000 + (5.000/2))*6 (5.000 + (5.000/2))*8
6) Opere di restauro e risanamento conservativo di cui alla legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza o autorizzazione o in loro difformità:	a) prima abitazione per i primi 150 mq di costruzione	/4	3.750 5.000	7.500 10.000	11.250 15.000
	a.1) idem per la parte oltre i primi 150 mq e fino a 400 mq	/2 x 2/3	5.000 6.670	10.000 13.335	15.000 20.000
	a.2) idem per la parte oltre i 400 mq fino a 800 mq	intera	15.000 20.000	30.000 40.000	45.000 60.000
	a.3) idem per la parte oltre 800 mq e fino a 1.200 mq	x 1,5	22.500 30.000	45.000 60.000	67.500 90.000
	a.4) idem oltre i 1.200 mq di costruz.	x 2	30.000 40.000	60.000 80.000	90.000 120.000
	b) abitazioni di lusso o di categoria A/1 come prima abitaz.	intera	15.000 20.000	30.000 40.000	45.000 60.000
	b.1) idem come ulteriori abitazioni	x 2	30.000 40.000	60.000 80.000	90.000 120.000
	c) prima abitazione di edilizia convenzion.	/2	7.500 10.000	15.000 20.000	22.500 30.000
	c.1) ulteriore abitaz. di edilizia convenzion.	intera	15.000 20.000	30.000 40.000	45.000 60.000
	d) impianti industriali o artigiani con superf. coperta < 3.000 mq	/2 x 2/3	5.000 6.670	10.000 13.335	15.000 20.000
	d.1) idem tra 3.001 e 6.000 mq	/2	7.500 10.000	15.000 20.000	22.500 30.000
	d.2) idem > 6.000 mq	/2 x 1,5	11.250 15.000	22.500 30.000	33.750 67.500
	e) costruz. destinate al commercio di superf. > = 50 mq	/2 x 2/3	5.000 6.670	10.000 13.335	15.000 20.000
	e.1) idem di superf. > = 50 ma < di 500 mq	/2	7.500 10.000	15.000 20.000	22.500 30.000
	e.2) idem con superf. > 500 < 1.500 mq	/2 x 1,5	11.250 15.000	22.500 30.000	33.750 67.500
	e.3) idem con superf. > 1.500 mq	intera	15.000 20.000	30.000 40.000	45.000 60.000
	f) destinazioni allo sport, alla cultura, alla sanità o al culto	/2 x 2/3	5.000 6.670	10.000 13.335	15.000 20.000
	g) turist.-ricettive ed agriturismo. < = 500 mq	/2 x 2/3	5.000 6.670	10.000 13.335	15.000 20.000
	g.1) idem > 500 < 800 mq	/2	7.500 10.000	15.000 20.000	22.500 30.000
	g.2) idem > 800 mq	/2 x 1,5	11.250 15.500	22.500 30.000	33.750 67.500
h) in zone agric. per con- duz. del fondo	/4	3.750 5.000	7.500 10.000	11.250 15.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 7 1/10/1983-15/ 3/1985 16/ 3/1985-31/12/1993	Coefficiente di variazione	Comuni A < 3.000 ab. (45.000 - (25.500/2))*6 (45.000 - (22.500/2))*8	Comuni B intermedi 45.000*6 45.000*8	Comuni C capoluoghi, ecc. (45.000 + (22.500/2))*6 (45.000 + (22.500/2))*8
7) Opere di manutenzione straordinaria di cui alla legge n. 457 del 1978 realizzate senza licenza o autorizzazione o in loro difformità. Opere, o modalità di esecuzione delle stesse, non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art. 15 della suddetta legge:		1.350.000 1.800.000	2.700.000 3.600.000	4.050.000 5.400.000